

TAR Sicilia, Sezione IV Catania - Sentenza 08/02/2007 n. 221
legge 109/94 Articoli 35 - Codici 35.1

L'art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. consente le modifiche soggettive dopo la stipula del contratto, ma non nella fase antecedente della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Ciò in quanto, secondo la vigente normativa, per poter partecipare alle gare per l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici e stipulare i relativi contratti, le imprese devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili ed è necessario che i requisiti (oggettivi) di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo ed i requisiti (soggettivi o generali) di affidabilità morale e professionale, oltre ad esistere al momento del conseguimento dell'attestazione di qualificazione (cfr. art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.), siano sussistenti all'atto della partecipazione alla gara e permangano fino alla data della stipulazione dei relativi contratti.